

STATUTO

MEMOORIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO CORSO CAVOUR 56

Numero REA: MO - 417075

Codice fiscale: 01636220194

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al rep. 42.169 / 8.931

**STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE**

Articolo 1 - Denominazione

1. La società è denominata:
"Memooria S.r.l Impresa sociale"

Articolo 2 - Oggetto

2.1. La società non ha scopo di lucro e intende esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata diretta a realizzare finalità di interesse generale, in conformità al D.Lgs. 112/2017, attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, innovativi ad alto valore tecnologico, operando nel settore della valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004.

La società intende promuovere, sostenere e realizzare interventi di conservazione del patrimonio culturale, nonché promuovere e attuare attività volte alla ricerca e allo sviluppo di servizi culturali che consentano la conservazione, la diffusione e la tutela del patrimonio artistico e culturale.

2.2 Per la realizzazione delle finalità indicate, la società potrà svolgere le seguenti attività: Ricerca, progettazione e sviluppo di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico finalizzati alla conservazione, al monitoraggio ed alla valorizzazione dei beni culturali, anche in collaborazione con enti terzi. Esecuzione di interventi finalizzati alla conservazione, al monitoraggio ed alla valorizzazione dei beni culturali. Consulenza e offerta di servizi ad operatori pubblici e privati per la valorizzazione, conservazione e fruizione di beni e attività culturali, inclusa la gestione dei diritti dei beni conto terzi. Progettazione, studi e ricerche sull'arte e sul patrimonio culturale. Divulgazione di ricerche e studi sull'arte e sul patrimonio culturale, nonché attività di formazione per una migliore conoscenza del patrimonio culturale.

2.3 La società può compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 3 - Sede

3. La società ha sede in **Modena**.

Articolo 4 - Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060.

Articolo 5 - Assenza di scopo di lucro

5.1 Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 e dall'articolo 16 del D.Lgs. 112/2017, la società deve destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

5.2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indi-

retta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/2017.

5.3 La società non potrà in ogni caso compiere operazioni considerate in ogni caso distribuzione indiretta di utili ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 122/2017.

5.4. La società può compiere le operazioni di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs 112/2017, nei limiti previsti dallo stesso comma.

Articolo 6 - Capitale e altre risorse finanziarie

6.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 diviso in quote ai sensi di legge e può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, compresa la sottoscrizione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria avente le caratteristiche di cui all'art. 2464 c.c.

6.2 Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

6.3 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea.

6.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

6.5 Fino al momento in cui la società è qualificabile come start-up innovativa, essa potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui alla Delibera CONSOB n. 18952/2013, portante "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line ai sensi dell'art. 50-quinquies e dell'art. 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni" (c.d. "Equity Crowdfunding"), come di volta in volta modificata.

6.6 Fino al momento in cui la società è qualificabile come start-up innovativa, essa potrà eseguire operazioni sulle proprie partecipazioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 2474 c.c., qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche professionali.

6.7 Fino al momento in cui la società è qualificabile come start-up innovativa, la società, con decisione dei soci adottata mediante deli-

berazione assembleare, potrà prevedere a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi prestatori di opere o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile, nei limiti dell'art. 3, comma 2 lett. c), del D.Lgs. 112/2017.

6.8 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge ed in particolare dell'art. 3, comma 2 lett. c), del D.Lgs. 112/2017. La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

6.9 Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 112/2017, la società non potrà avere un socio unico.

Articolo 7 - Domiciliazione

7.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.

7.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

8.1 Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi comunque nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs.112/2017 - è soggetto alla seguente disciplina. Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di partecipazioni o di diritti di opzione. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo.

8.2 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al domicilio di ciascuno di essi. I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

8.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

8.4 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, in-

tendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

8.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente che in ogni caso non può essere superiore al valore nominale nel rispetto del D.Lgs. 112/2017 .

8.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione. Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione. Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

8.7 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni poste in vendita.

8.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

8.9 L'intestazione a società fiduciaria o a società controllate dai soci attuali o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. Non sono soggetti a quanto disposto dal presente articolo i trasferimenti a favore:

- del coniuge di un socio;
- di parenti in linea retta di un socio entro il secondo grado;
- di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

8.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Articolo 9 - Diritto di covendita e diritto di recesso degli investitori online

9.1 Nel caso in cui uno o più soci, successivamente all'aumento di capitale realizzato mediante le modalità previste dalla procedura di Equity Crowdfunding, decidano di trasferire

una quota complessivamente superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della società (la "Quota di Controllo") ad un qualsiasi soggetto (il "Terzo"), gli altri soci che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite il portale, diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 dell'articolo 24 del Regolamento CONSOB emanato con delibera 18592 del 12 luglio 2013, avranno il diritto di vendere anch'essi al Terzo tutte o parte delle proprie partecipazioni (il "Diritto di Covendita"), o in alternativa, il diritto di recesso, secondo le modalità nel seguito descritte.

9.2 Il Diritto di Covendita e il diritto di recesso saranno efficaci fino al momento in cui la società è qualificabile come start-up innovativa e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta effettuata mediante il portale on line e potranno essere esercitati nel rispetto del D.Lgs. 112/2017.

9.3 Il socio/i che intendano trasferire la Quota di Controllo dovranno darne comunicazione agli altri soci, secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

9.4 Il Terzo acquirente della Quota di Controllo dovrà essere informato dal socio/i venditore/i in merito all'esistenza nello statuto sociale del Diritto di Covendita e del diritto di recesso, affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della Quota di Controllo, un'identica offerta di acquisto, scritta e irrevocabile, anche ai soci che rappresentino le restanti quote di partecipazione, eventualmente escludendo da tale offerta solo i soci che rivestano la qualifica di investitori professionali o di fondazioni bancarie o di incubatori di start-up innovative come definiti all'articolo 24 comma 2 del Regolamento CONSOB emanato con delibera 18592 del 12 luglio 2013. Il socio/i venditore/i della Quota di Controllo, al fine di consentire e agevolare il Diritto di Covendita agli altri soci aventi diritto, comunicheranno ad essi, con modalità idonee a certificarne l'avvenuto ricevimento, l'intenzione di cedere la Quota di Controllo, insieme ad una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile delle altre quote, formulata dal soggetto acquirente (la "Comunicazione di Vendita").

9.5 Ogni socio avente diritto, dovrà comunicare la propria volontà di esercitare il Diritto di Covendita o il diritto recesso dalla società, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di Vendita. Decorso inutilmente tale termine, i soci aventi diritto saranno decaduti dal Diritto di Covendita o dal diritto recesso dalla società limitatamente alla causa in oggetto, fermo restando il diritto di esercitare tali diritti per i successivi trasferimenti di partecipazioni.

9.6 I trasferimenti realizzati a seguito dall'esercizio del Diritto di Covendita, dovranno avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Covendita di cui all'articolo 9.5 che precede, secondo le modalità indicate nell'offerta del Terzo acquirente.

Nell'ipotesi in cui tale termine non venga rispettato, i soci che abbiano esercitato il Diritto di Covendita si intenderanno decaduti dal tale diritto e il Terzo acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali e nessun diritto potrà essere a lui opposto dai soggetti decaduti dal Diritto di Covendita.

9.7 Qualora la cessione della Quota di Controllo avvenga attraverso più operazioni perfezionate a favore di un unico soggetto nell'arco di dodici mesi, il Diritto di Covendita sorge in capo ai soci aventi diritto.

9.8 Qualora il trasferimento della Quota di Controllo fosse perfezionata senza tener conto delle norme contenute nel presente articolo 9, la stessa è da considerarsi invalida e inefficace, salvo che il Terzo proceda all'acquisto contestuale di tutte le quote dei soci aventi diritto alle medesime condizioni di vendita. La società ed il suo organo

amministrativo non potranno annotare sul libro soci trasferimenti di partecipazioni in contrasto con le norme contenute nel presente articolo 9.

Articolo 10 - Morte del socio

10. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 11 - Recesso

11.1 Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs 112/2017 e le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e, in difetto, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla disciplina della società per azioni.

11.2 In ogni caso di cessazione del rapporto associativo, il socio cessato ha diritto al rimborso della propria partecipazione nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del D. Lgs 112/2017, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge. Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs 112/2017 in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea dei soci.

11.3 L'esclusione deve essere decisa dall'assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza assoluta dei soci. Ai fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

11.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata a mezzo lettera raccomandata a.r., a cura dell'organo amministrativo, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notifica di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non ricorra all'assemblea.

Articolo 12 - Amministratori

12.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci prima della nomina: - da un amministratore unico; - da un consiglio di amministrazione composto da 3 membri.

12.2 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salvo autorizzazione deliberata dall'assemblea dei soci.

12.3 L'amministrazione della società può essere affidata a soggetti che non siano soci, nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 112/2017. In ogni caso l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, secondo quanto stabilito dall'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 112/2017.

12.4 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 112/2017, può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva assemblea o decisione dei soci, un compenso annuale, nonché l'eventuale accantonamento annuale di una somma stabilita in misura fissa o in percentuale rispetto agli emolumenti o agli utili, da corrispondere loro a titolo di in-

dennità di fine mandato.

12.5 In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

12.6 Gli amministratori sono nominati dai soci.

Nel caso che dal bilancio di esercizio risulti il superamento di due limiti tra quelli indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del c.c. ridotti della metà, scaduta la durata dell'organo amministrativo in carica, la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta dal rappresentante dei lavoratori previsto dal successivo articolo 25.

In mancanza del rappresentante la nomina avverrà con il voto favorevole dalla maggioranza dei lavoratori riuniti in apposita assemblea convocata dal Responsabile o in alternativa con metodo referendario tramite forum, ove istituito, così come meglio disciplinato dal successivo articolo 25.

Qualora, al verificarsi del superamento dei due limiti sopra indicati, l'impresa sociale avesse un amministratore unico, l'assemblea che procede alla nomina del nuovo organo amministrativo dovrà nominare un Consiglio di amministrazione come previsto al precedente comma 1.

Se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati, il diritto di nomina dell'amministratore da parte dei lavoratori viene meno, qualora tale situazione persista anche al momento dell'assemblea che procede alla nuova nomina.

Articolo 13 - Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

13.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

13.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

13.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

13.4 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il consigliere nominato dai lavoratori ai sensi del precedente articolo 12.6, ma non si ha decadenza del Consiglio di Amministrazione, gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, chiedere la nomina del suo sostituto, che dovrà essere nominato dai lavoratori secondo le modalità di cui al precedente art. 12.6. Il soggetto così nominato resterà in carica fino alla cessazione dell'organo amministrativo in carica al momento della sua nomina.

Articolo 14 - Consiglio di amministrazione

14.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

14.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

14.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 15 - Adunanze del consiglio di amministrazione

15.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

15.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea od in Svizzera.

15.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

15.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

15.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 16 - Poteri dell'organo amministrativo - Delegati

16.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

16.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2485, comma quinto c.c..

16.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

16.4 Non possono assumere la presidenza dell'impresa coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017.

Articolo 17 - Rappresentanza

17.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

17.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

17.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

17.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 18 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

18.1. La società è dotata di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. Spetta all'assemblea dei soci deliberare se nominare uno o più sindaci. In caso di nomina di più sindaci, dovranno essere nominati tre sindaci effettivi e due supplenti, che formeranno un Collegio al quale si applicherà la disciplina prevista per il Collegio Sindacale nelle spa.

La nomina dei sindaci spetta all'assemblea dei soci, salvo quanto disposto dal successivo articolo 25.

18.2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto

	in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 18.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. 18.5 Nel caso che dal bilancio di esercizio risulti il superamento di due limiti tra quelli indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del c.c. ridotti della metà, scaduta la durata dell'organo di controllo in carica, la nomina di un componente del nuovo Collegio sindacale deve essere fatta dal rappresentante dei lavoratori previsto dall'art. 25. In mancanza del rappresentante la nomina avverrà con il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori riuniti in apposita assemblea convocata dal Responsabile o in alternativa con metodo referendario tramite forum, ove istituito, così come meglio disciplinato dal successivo articolo in materia di coinvolgimento dei lavoratori, utenti e altri soggetti interessati. Qualora, al verificarsi del superamento dei due limiti sopra indicati, l'impresa sociale avesse un organo di controllo monocratico, l'assemblea che procede alla nomina del nuovo organo di controllo dovrà nominare un Collegio sindacale. Se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati, il diritto di nomina del sindaco da parte dei lavoratori viene meno, qualora tale situazione persista anche al momento dell'assemblea che procede alla nuova nomina. 18.6 L'assunzione della carica di sindaco oltre all'applicazione dell'art. 2399 del c.c. e del D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: - requisito di onorabilità: la carica non può essere ricoperta, da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011, da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria e da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; - requisiti di professionalità: i sindaci devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.2, del c.c.; i sindaci devono inoltre avere comprovata esperienza nel terzo settore; - requisito di indipendenza: la carica non può essere ricoperta da persone fisiche che anche indirettamente abbiano rapporti patrimoniali con la società, tali da inficiare l'indipendenza del sindaco che perderebbe l'autonomia che la sua carica richiede. 18.7. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti e' esercitata (su decisione dei soci, fatto salvo inderogabili disposizioni di legge) da un	

revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o dai sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Articolo 19 - Decisioni dei soci

19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

19.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese da almeno cinque giorni.

19.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

19.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.

19.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20 - Assemblea

20.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

20.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione.

20.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera.

20.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 21 - Svolgimento dell'assemblea

21.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi

di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

21.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

21.4 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

21.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

21.6 Nei casi previsti dall'art.25 possono partecipare all'assemblea anche il rappresentante dei lavoratori e/o il rappresentante degli utenti.

Articolo 22 - Quorum

22.1 Le decisioni dei soci sono assunte con le maggioranze previste dal codice civile.

22.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

22.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

22.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 23 - Bilancio

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

23.3 L'organo amministrativo deve inoltre redigere il bilancio sociale di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs n. 112/2017 e, previa approvazione dei soci, procedere al depositato presso il registro delle imprese unitamente al bilancio di esercizio.

Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione

24.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

24.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

24.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di ammi-

	nistrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo; - la destinazione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 112/2017. 24.4 In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/2017, e' devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del D.Lgs.112/2017, secondo le disposizioni dell'assemblea dei soci. Articolo 25 - Lavoro nell'impresa sociale e coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività 25.1 Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili . In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non puo' essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale. 25.2 E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti e secondo quanto dei comma 2 e 2bis dell'art. 13 del D.Lgs 112/2017. 25.3 Entro quindici giorni dalla sua nomina l'organo amministrativo dovrà individuare due soggetti (di seguito "i Responsabili" singolarmente "il Responsabile"), nominandoli rispettivamente Responsabile dei rapporti con i lavoratori e Responsabile dei rapporti con gli stakeholders, intendendosi come tali i soggetti direttamente o indirettamente interessati all'attività sociale, fra i quali gli utenti (di seguito ciascun gruppo sarà chiamato "Gruppo di Interesse"). 25.3.1 Responsabili potranno appartenere all'organo amministrativo o in genere all'organigramma della società e resteranno in carica per la durata stabilita all'atto della loro nomina o in mancanza, per la durata dello stesso organo amministrativo che li ha nominati. Potranno essere revocati in ogni momento con decisione motivata dell'organo amministrativo. 25.4 Ciascun Gruppo di Interesse ha diritto di essere informato in merito alle materie inerenti i soggetti appartenenti e in particolare: a) il Gruppo di Interesse dei lavoratori per ciò che riguarda la situazione economica e occupazionale dell'impresa e ogni decisione aziendale suscettibile di comportare cambiamenti nell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro e sui profili relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) il Gruppo di Interesse degli stakeholders per ciò che riguarda la situazione economica, l'andamento effettivo e prevedibile dell'attività dell'impresa, la qualità dei beni e dei servizi prestati nonché l'impatto dell'attività sociale sul territorio; 25.5 Il diritto all'informazione comporta a sua volta diritti e facoltà di	

seguito indicati, esercitabili esclusivamente nei limiti e nel rispetto del presente articolo.

25.5.1 I Responsabili devono informare con cadenza almeno annuale i rispettivi Gruppi di Interesse sulle materie di loro pertinenza, tramite una breve relazione che dovrà essere pubblicata entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio finanziario dell'Impresa Sociale dell'anno al quale si riferisce.

25.5.2 Ciascun Responsabile dovrà creare uno sportello, destinato al proprio Gruppo di Interesse, di facile accesso. Lo sportello potrà essere virtuale e gestito tramite strumenti telematici.

25.5.3 Lo sportello potrà anche consistere in spazi appositamente realizzati nel sito internet della società corredati da una apposita casella di posta elettronica ai quali possano rivolgersi gli appartenenti a ciascun Gruppo di Interesse. Tramite lo sportello saranno pubblicate le relazioni dei Responsabili.

25.6. Lo sportello:

(i) dovrà consentire la richiesta di informazioni e l'invio di comunicazioni;

(ii) potrà creare un forum per lo scambio di opinioni fra gli appartenenti allo stesso Gruppo di Interesse e raccogliere consensi su pareri destinati all'organo amministrativo. Si intende parere quello assunto con il consenso sullo stesso testo espresso dalla maggioranza degli appartenenti al forum. Spetterà al Responsabile stabilire modalità di accesso al forum, revoca delle credenziali di accesso e in genere l'organizzazione del forum.

25.7 Al fine di facilitare le comunicazioni con il proprio Responsabile, ciascun Gruppo di Interesse ha la facoltà di nominare un proprio rappresentante. La nomina dei rappresentanti avverrà secondo quanto stabilito da apposito regolamento dell'Impresa Sociale approvato dall'organo amministrativo.

25.7.1 Il Rappresentante durerà in carica per tre anni o per il minor termine stabilito all'atto della nomina e il soggetto nominato potrà essere rinnovato nell'incarico. In assenza di nomina di un Rappresentante i lavoratori e gli stakeholder potranno rivolgersi tramite lo sportello direttamente al proprio Responsabile; tuttavia se nominato, solo il Rappresentante potrà avere relazioni dirette con il Responsabile. Uno stesso soggetto potrà rivestire contestualmente la carica di Rappresentante dei due Gruppi di Interesse.

25.8 Per il buon fine del sistema di coinvolgimento di lavoratori e stakeholders, i Responsabili dovranno essere messi nelle condizioni di avere facilmente e informalmente rapporti con l'organo amministrativo e dovranno poter accedere a loro richiesta ai verbali delle riunioni dello stesso organo, che trattano argomenti di interesse dei rispettivi Gruppi di Interesse.

25.9 L'organo amministrativo dovrà comunicare in tempo utile ai Responsabili, gli argomenti che verranno posti all'ordine del giorno della prossima riunione dello stesso organo amministrativo, che possano interessare le materie oggetto del diritto di informazione, affinché vengano resi noti ai lavoratori e agli stakeholders. Entro i tre giorni

lavorativi precedenti la riunione, i rappresentanti di ciascun Gruppo di Interesse potranno far pervenire allo sportello i rispettivi pareri che i Responsabili dovranno riportare all'organo amministrativo della Società.

25.9.1 In assenza di Rappresentanti, pareri saranno considerati tali quelli:

(i) formulati da ciascun Responsabile sulle base delle comunicazioni ricevute nello sportello del proprio Gruppo di Interesse o, qualora previsto,

(ii) quelli formati nel forum dello stesso sportello.

25.9.2 L'organo amministrativo nella riunione di cui si tratta, dovrà prendere atto dei pareri pervenuti e rispondervi.

25.10 Della corretta funzione di informazione dei Rappresentanti di lavoratori e stakeholders e dell'attività di consultazione degli sportelli dovrà essere fatta menzione nel bilancio sociale.

25.11 I rappresentanti dei lavoratori e degli stakeholders potranno partecipare senza diritto di voto all'assemblea dei soci qualora all'ordine del giorno sia previsto uno degli argomenti di loro interesse ed esattamente:

a) il rappresentante dei lavoratori potrà partecipare alle assemblee che trattino di organizzazione del lavoro, contratti di lavoro e aspetti lavorativi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) il rappresentante degli stakeholders potrà partecipare alle assemblee che trattino di qualità dei beni e dei servizi prestati o di impatto dell'attività sociale sul territorio.

25.11.1 In assenza di nomina di uno o entrambi i Rappresentanti, i Gruppi di interesse che volessero partecipare all'assemblea nei casi sopra previsti, devono nominare, con le modalità previste nel regolamento per la nomina dei rappresentanti, un loro delegato con poteri limitati alla partecipazione alla singola assemblea e senza diritto di voto.

Articolo 26 - Foro competente

26. Per qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, è competente il **Foro di Modena**.

Articolo 27 - Disposizioni applicabili

27.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni e del D.Lgs 112/2017, nonché delle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

27.2 La società impresa sociale deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, non che mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2498-bis, comma secondo c.c.

E' escluso, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 112/2017 che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata da società costituite da un

unico socio persona fisica, da enti con scopo di lucro e dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165.
Luca Ponzio
Monica Rossi Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.Lgs.82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

Modena, li 10 ottobre 2024.

Monica Rossi Notaio - Firma Digitale.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite M.U.I.